

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008

Vogliamo rispondere a tutte quelle aziende che ci chiedono chiarimenti in merito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura (designata all'interno o all'esterno dell'azienda con le modalità esposte in seguito) che ha una serie di attribuzioni (ma non obblighi) volte a garantire ed a regolamentare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla tematica inerente la loro tutela.

Nel merito si ritiene di segnalare che:

- esistono varie decisioni del datore di lavoro e/o dei dirigenti per le quali è obbligatorio consultare preventivamente e tempestivamente il RLS;
- l'RLS accede ai luoghi di lavoro e riceve sostanzialmente tutta la documentazione aziendale in materia;
- dietro specifica richiesta, riceve sia il documento sulla valutazione dei rischi (ove previsto) sia la documentazione sviluppata dai datori di lavoro nell'ambito dei contratti in regime di appalto e subappalto;
- nel caso dei cantieri edili, esiste uno specifico obbligo di mettere a disposizione del RLS sia il piano di sicurezza e coordinamento, sia il POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- in varie occasioni la normativa vigente demanda le modalità operative di determinate attribuzioni e/o altri aspetti correlati a tale figura (come ad esempio la durata della carica, la formazione specifica, i permessi retribuiti per l'aggiornamento, le modalità di elezione, ecc.) alla contrattazione collettiva nazionale e tali modalità sono descritte negli appositi accordi interconfederali sviluppati nel tempo tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL, ecc.).

LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al proprio interno (per le aziende fino a 15 dipendenti oppure per le aziende con più di 15 dipendenti ma prive delle rappresentanze sindacali) oppure è individuato all'interno di dette rappresentanze.

La nomina interna, avviene tramite votazione e poi verbalizzata.

Tale nomina risulterà valida solo accompagnata da un attestato di partecipazione ad un corso di 32 ore.

Nel caso in cui, in un'azienda, non sia stato eletto o designato il RLS è prevista:

- una designazione da parte dell'organismo paritetico di un rappresentante territoriale oppure di comparto, di azienda o di sito produttivo;
- la partecipazione ad un Fondo [vedi art. 52 del D.Lgs. 81/2008].

In ogni caso, consigliamo di verbalizzare che nessun dipendente ha voluto assumersi tale

incarico e attendere nuove disposizioni da parte dell'INAIL.

LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE RLST

Come già detto, oltre alla nomina di un RLS interno all'azienda, c'è la possibilità di nominare un Rappresentante dei Lavoratori Territoriale [RLST] tramite gli organismi paritetici.

Molte aziende, pur pagando ELBA [o EBA] non hanno mai fatto la richiesta del nominativo del loro RLST.

In questo caso **NON esiste nomina** ed è quindi necessario prendere al più presto contatto con loro.

LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL

Il Decreto Legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell'art.18 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in via telematica all'INAIL in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Una delle principali modifiche del D.Lgs. 106 riguarda **la comunicazione del RLS che non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.**

Pertanto:

- coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni.
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative che troverete all'indirizzo [inail](http://inail.it)

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

SANZIONI

L'art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente" prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall'art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.